DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

# NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 138 – 15 ottobre 2022**

**INDICE:**

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

## 1. Sezioni Unite.

**Sez. un., sent. n. 37502 del 28 aprile 2022 (dep. 5 ottobre 2022), Presidente Cassano, Relatore Ricciarelli.**

**Impugnazioni - Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33-*sexies* c.p.p. - Erroneità del presupposto - Abnormità - Ricorribilità per Cassazione.**

***È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale*** **contra legem** ***e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento***.

È stato così risolto in contrasto ermeneutico insorto in ordine alla natura abnorme del provvedimento del giudice che erroneamente dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 33-*sexies*, c.p.p.

Secondo un primo indirizzo, infatti, non si deve ritenere abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, sull'erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta. Ciò in quanto trattasi di atto che non si pone al di fuori del sistema normativo e non determina un'irrimediabile stasi processuale (cfr. Sez. II pen., sent. n. 23814 del 17/07/2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279547; Sez. VI pen., sent. n 6945 del 5/02/2019, *ivi*, n. 275083; Sez. VI pen., sent. n. 41037 del 20/10/2009, *ivi*, n. 245033).

L'opposto orientamento interpretativo, peraltro maggioritario, sostiene, di contro, che è abnorme, poiché comporta un'indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-*sexies* c.p.p., affinché si proceda con citazione diretta (cfr. Sez. I pen., sent. n. 30062 del 29/09/2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279729; Sez. III pen., sent. n 18297 del 4/03/2020, *ivi*, n. 279238; Sez. V pen., sent. n. 10531 del 20/02/2018, *ivi*, n. 272593; Sez. V pen., sent. n. 35153 del 19/04/2016, *ivi*, n. 267766; Sez. III pen., sent. n. 51424 del 18/09/2014, ivi, n. 261397 ).

Vero è che il primo indirizzo è stato autorevolmente avallato dalle Sezioni unite della Cassazione, laddove hanno affermato che *«la disciplina dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. va necessariamente correlata a quella relativa al termine entro il quale rilevare od eccepire l'inosservanza delle disposizioni relative alla cognizione monocratica o*

*collegiale. L'art. 33-quinquies cod. proc. pen., infatti, stabilisce che l'erronea individuazione dell'attribuzione collegiale o monocratica deve essere eccepita o rilevata a pena di decadenza "prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma". Dalla lettura coordinata delle norme sopra richiamate, quindi, si desume che il modulo procedurale previsto all'art. 33-sexies cod. proc. pen. è riferito ai casi in cui il vizio nella modalità dell'esercizio dell'azione è desumibile dalla stessa formulazione dell'imputazione; ha riguardo, cioè, ai fatti-reato così come contestati dal pubblico ministero, non già a quelli, eventualmente ridotti o diversi, ritenuti dal giudice all'esito dell'esame nel merito della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti sui quali essa si fonda (vedi, Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv. 241162). La previsione di termini preclusivi richiede infatti necessariamente la preesistenza, e quindi la conoscibilità per le parti, del presupposto per l'esercizio della facoltà, sicché il regime dell'eccezione di parte di cui all'art. 33- quinquies cod. proc. pen. e la relativa decadenza devono necessariamente riferirsi all'imputazione originaria così come formulata dal pubblico ministero e non si applicano alla diversa ipotesi del mutamento dell'imputazione per effetto di una sopravvenuta diversa valutazione da parte del giudice dell'udienza preliminare»* (cfr. Sez. un., sent. n. 48590 del 18/04/2019, n.m. sul punto). All'uopo specificando che *«la previgente formulazione dell'alt. 33-sexies cod. proc. pen. non contemplava la regressione del procedimento dinanzi al pubblico ministero, prevedendo invece che fosse il giudice dell'udienza preliminare, una volta ritenuta la cognizione del tribunale in composizione monocratica, ad emettere il decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. La differente scelta compiuta con la modifica dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. operata con l'art. 47 l. 16/12/1999, n. 479, nel senso di prevedere la regressione del procedimento è stata generalmente ricondotta alla prevalente necessità di garantire la netta separazione tra le diverse forme dell'esercizio dell'azione penale per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, risultando la citazione diretta una prerogativa propria all'organo dell'accusa».*

Diversamente argomentando, si perverrebbe all'introduzione per via "pretoria" di un mezzo di impugnazione sostanzialmente tipizzato, sebbene non espressamente previsto, ogni volta che il giudice erroneamente escluda che per un reato, così come contestato, si debba procedere con richiesta di rinvio a giudizio. E, tanto meno potrebbe sostenersi che in tal modo il pubblico ministero sarebbe costretto ad emettere un atto nullo. Il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso nei casi in cui è necessaria l'udienza preliminare, non è nullo, non ravvisandosi alcuno dei casi previsti dall'art. 552, comma 2, c.p.p.

Nè si può affermare che tale eventualità - che secondo l'indirizzo maggioritario creerebbe una stasi del processo - non sia stata prevista dal legislatore al punto da creare un vuoto colmabile con il rimedio dell'abnormità. Dovendosi, più correttamente, stigmatizzare il pericolo che la valutazione sulla correttezza dell'operato del giudice possa influire, ingenerando un pregiudizio, sulla qualificazione dell'atto come abnorme.

Nonostante l'intervento appena richiamato delle Sezioni unite, la Corte è nuovamente tornata, però, ad affrontare il tema in questione, sottolineando l'abnormità dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio (cfr. Sez. III pen., sent. n. 18297 del 4/03/2020, cit., pronuncia afferente al caso in cui il giudice non aveva riqualificato il fatto così come contestato, limitandosi a sostenere che in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, I. 13 dicembre 1989, n. 401, commesso il 26 giugno 2018, si dovesse procedere con citazione diretta a giudizio *ex* art. 550 c.p.p. Ivi la Cassazione ha ritenuto abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero sul rilievo che *«qualora (..) esercitasse l'azione penale con citazione diretta a giudizio, porrebbe in essere un atto nullo, con le conseguenze previste dall'art. 550, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di reato per il quale, al momento della richiesta di rinvio a giudizio correttamente avanzata ex art. 416 cod. proc. pen., era prevista, come tuttora lo è, la celebrazione dell'udienza preliminare»*).

**Sez. un., sent. n. 38809 del 31 marzo 2022 (dep. 13 ottobre 2022), Presidente Cassano, Relatore De Marzo.**

**Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità per ragioni diverse dalla tardività - Rilevabilità *ex officio* illegalità della pena.**

***Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione* ab origine *contraria all'assetto normativo vigente*.**

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto in materia nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, peraltro risalente nel tempo, la rilevabilità d'ufficio, indipendentemente dalla deduzione di specifiche doglianze in sede di impugnazione, dell'illegittimità della pena incontra il limite della preclusione processuale derivante dall'inammissibilità del gravame, che impedisce il passaggio del procedimento all'ulteriore grado di giudizio e preclude la cognizione della questione (cfr. Cass, Sez. V pen., sent. n. 24926 del 03/12/2003, in *C.E.D. Cass.* n. 229812; Sez. V pen., sent. n. 36293 del 09/07/2004, *ivi*, n. 230636. Pronunce, queste, entrambe richiamate in Sez. un., n. 8413 del 20/12/2007, *ivi*, n. 238467, in relazione ai casi in cui era stata applicata, per i reati di competenza del giudice di pace, una pena estranea al catalogo di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000. Parimenti, si veda

Sez. V pen., sent. n. 44667 del 08/07/2013, ivi, n. 257612, afferente ad un'ipotesi in cui era stata applicata la riduzione del giudizio abbreviato senza effettuare il previo temperamento previsto dall'art. 78 c.p.)

Alla stregua dell'opposto orientamento, invece, deve ritenersi prevalente l'esigenza di porre rimedio all'illegalità della pena, pur a fronte della carenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso. Assunto che trova conforto in plurime pronunce (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 3945 del 13/11/2002, in *C.E.D. Cass.* n. 224220-01, in cui si è affermata l'illegalità della pena della reclusione irrogata per il delitto di lesioni personali, commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 274 del 2000, in violazione della norma transitoria di cui all'art. 64, che ne aveva previsto l'applicazione anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ancorché giudicati da giudice diverso. Si veda, altresì, in vicenda analoga, Sez. IV pen., sent. n. 39631 del 24/09/2002, *ivi*, n. 225693, che ha ritenuto suscettibile di rilievo di ufficio l'illegalità della pena, in applicazione analogica dell'art. 129 c.p.p.; nonché Sez. V pen., sent. n. 24128 del 27/04/2012, *ivi*, n. 253763, che al di là del richiamo all'art. 129 c.p.p. ed alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 152 del previgente codice di procedura penale, ha sottolineato come, anche in caso di inammissibilità del ricorso, il principio di legalità *ex* art. 1 c.p. e la funzione della pena, quale delineata dall'art. 27 Cost., non siano conciliabili con l'applicazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento. Un simile assunto si riscontra in Sez. I pen., sent. n. 15944 del 21/03/2013, *ivi*, n. 255684). E ancora, si richiama Sez. V pen., sent. n. 46122 del 13/06/2014, *ivi*, n.. 262108-01, che con riferimento all'applicazione della pena di € 100,00 di multa per il reato di minacce, a fronte di un massimo edittale pari ad € 51,00, confrontandosi con il contrario orientamento, ha rilevato come il principio della funzione rieducativa della pena, imposto dall'art. 27, comma 3, Cost., sia tra quelli che, in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto opporsi all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. un, sent. n. 18821 del 24/10/2013, ivi, n. 258651). Ragione per cui non vi è motivo per escludere che l'illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione *ab origine* contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dall'articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di un ricorso caratterizzato da inammissibilità. E, ancora, cfr. Sez. III pen., sent. n. 6997 del 22/11/2017, ivi, n. 272090, richiamando gli approdi di Sez. V pen., sent. n. 46122 del 13/06/2014, cit., è pervenuta alle medesime considerazioni, con riguardo alla pena accessoria di cui all'art. *609-nonies,* comma 2, c.p., illegalmente applicata, poiché il reato di violenza sessuale non risultava commesso nei confronti di minori. E, Sez. II pen., sent. n. 7188 del 11/10/2018, in *C.E.D. Cass.* n. 276320 - 01, ha ritenuto che

l'illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, sia rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, esplicitamente collocandosi nel solco dell'orientamento delle Sezioni unite in tema di c.d. cedevolezza del giudicato in presenza di una pena illegale (Sez. un, sent. n. 47766 del 26/06/2015, in *c.e.d. cass.* n. 265108-01; sent. n. 37107 del 26/02/2015, *ivi*, n. 264857; sent. n. 33040 del 26/02/2015, *ivi*, n. 264205; sent. n. 6240 del 27/11/2014, *ivi*, n. 262327 e Sez. IV pen., n. 17221 del 2/04/2019, *ivi*, n. 275714, secondo cui l'illegalità della pena, dipendente da una statuizione *ab origine* contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di inammissibilità del ricorso.

Con precipuo riguardo all'illegalità della pena irrogata in relazione a reati di competenza del giudice di pace, secondo un primo indirizzo, l'illegalità della pena può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità investito di ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile (cfr. Sez. V pen., sent. n. 10966 del 14/11/2019; Sez. V pen., sent. n. 40473 del 16/04/2018; Sez. V pen., sent. n. 51726 del 12/10/2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268639; Sez. V, sent. n. 552 del 07/07/2016, *ivi*, n. 268593, in cui espressamente è richiamata Sez. un, sent. n. 46653 del 26/06/2015, ivi n. 265111 - 01, secondo cui, nel giudizio di Cassazione, in presenza di ricorso inammissibile per qualunque ragione e privo di motivi riferiti al trattamento sanzionatorio, è comunque rilevabile d'ufficio l'applicabilità del nuovo trattamento sanzionatorio più favorevole, conseguente a successione di leggi nel tempo). Da questa premessa si è tratta la conclusione che la decisione delle Sezioni Unite abbia voluto affrontare in modo unitario il tema

dei limiti al sindacato della Corte di legittimità nel caso di ricorso inammissibile. Dunque, da intendersi in un'ottica interpretativa unitaria, che individua la preclusione del giudicato formale nel decorso dei termini per l'impugnazione.

Nella stessa linea e con riguardo alla medesima questione si collocano ulteriori pronunce (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n.. 51726 del 12/10/2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268639 che - sempre in un caso di illegalità derivante dalla mancata applicazione da parte del tribunale delle sanzioni relative ai reati di competenza del giudice di pace - ha richiamato l'art. 609, comma 2, c.p.p.., affermando la rilevabilità della illegalità della pena, in sede di legittimità, anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; Sez. V pen., sent. n. 13787 del 30/01/2020, *ivi*, n. 279201, che ha sostenuto la rilevabilità d'ufficio della pena illegale anche in caso di ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti (nel caso di specie *ex* art. 606, comma *2-bis,* c.p.p.).

Nell'opposto orientamento si collocano altre recenti decisioni (cfr. Sez. V pen., sent. n. 15817 del 18/02/2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279252, che ha ritenuto che, in caso di inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla tardività, non può essere rilevata d'ufficio l'illegalità della pena derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, per i reati di competenza del giudice di pace, delle

sanzioni previste dal codice penale in luogo di quelle di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 274 del 2000. In senso conforme cfr. Sez. VII pen., sent. n. 41172 del 25/09/2019, non mass), che valorizzano un passaggio motivazionale contenuto nelle Sez. un., sent. n. 47766 del 26/06/2015, cit., laddove il potere officioso di rilievo della illegalità della pena, da parte della Cassazione, viene fatto discendere dalla possibilità di emendare l'errore anche nella fase esecutiva.

Le Sezioni unite ivi escludono, infatti, l'ammissibilità di un intervento *in executivis* in ipotesi di mancata applicazione delle sanzioni previste dal Titolo II del d.lgs. n. 274 del 2000, giacché, in tale caso, è «*l'intero modello sanzionatorio a dover essere rielaborato, con scelte che attengono alle attribuzioni tipiche del giudice del merito*». L'art. 52, comma 2, lettera *b),* d.lgs. n. 274 del 2000, prevede, infatti, che, quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516 a euro 2.582, o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Per cui il giudice che applica quel modello sanzionatorio e gli istituti processuali correlati è chiamato ad effettuare una valutazione contenutistica di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio alla luce delle risultanze processuali, operando le conseguenti determinazioni, non soltanto sulla quantità del trattamento, ma anche sulla specie della sanzione da applicare. Ne consegue che «*una simile rimodulazione della pena, lungi dal porsi come mera opera di nuova commisurazione o sostituzione matematicamente scontata, rispetto a quello che costituisce oggetto del trattamento illegale applicato dal giudice della cognizione, si pone quale complessivo nuovo giudizio, del tutto eccentrico rispetto al pur accresciuto ambito entro il quale può trovare spazio l'intervento del giudice della esecuzione*» (cfr. Sez. un, sent. n. 47766 del 26/06/2015, cit.).

In antitesi rispetto all'opposto orientamento, si osserva come al fine di giustificare il rilievo *ex officio* dell'illegalità della pena, il mero richiamo all'art. 609, comma 2, c.p.p., risulti insufficiente nella misura in cui appare necessario perimetrare il concetto di questioni rilevabili di ufficio, corredarlo con il concetto di preclusione alla instaurazione del rapporto processuale - in cui s'invera inammissibilità - e, alla luce di detti principi, individuare l'ambito di operatività del giudice di legittimità al fine di considerarne il potere di inserirsi in un ordito processuale non solo definito da una pronuncia di manifesta infondatezza, ma il cui contenuto non ha neanche costituito oggetto di doglianza, da parte del ricorrente, in riferimento a tutte le possibili questioni suscettibili di ricorso per cassazione (cfr. Sez. Vpen., sent. n. 15817 del 18/02/2020 cit.).

Si valorizza così l'arresto raggiunto dalle Sezioni unite (cfr. Sez. un., sent. n. 12602 del 17/12/2015, in *C.E.D. Cass.* n. 266818; Sez. un., sent. n. 23428 del 22/03/2005, ivi, n. 231164), che hanno espressamente

ritenuto deroghe all'intangibilità del giudicato derivante dalla inammissibilità del ricorso i soli casi di *abolitio criminis* o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto
dell'imputazione, per l'eccezionale possibilità di incidere in sede esecutiva sul provvedimento in relazione al quale si è formato il giudicato formale.
Nel caso dell'erronea individuazione della pena in riferimento a reati di competenza del giudice di pace, pertanto, l'affermata ed argomentata intangibilità del giudicato in sede esecutiva dovrebbe condurre a ritenere del tutto eccentriche tra loro le diverse ipotesi di illegalità della pena, nel senso che esse, seppure ascrivibili ad una comune categoria concettuale, non possano ritenersi assimilabili o equiparabili indistintamente a tutti gli effetti, con conseguente operatività dei principi generali in tema di inammissibilità del ricorso.

**Sez. un., sent. n. 38810 del 13 giugno 2022 (dep. 13 ottobre 2022), Presidente Cassano, Relatore Di Salvo.**

**Impugnazioni - Rito alternativo - Giudizio abbreviato - Omessa applicazione della misura di sicurezza *ex* art. 86, comma 1, D.P.R. n. 309/90 dell'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato - Proposizione del gravame della Pubblica Accusa.**

***La sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 cod. proc. pen. ma impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. Se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza dell'espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.***.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto in materia nella giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo un certo orientamento, decisamente maggioritario (da ultimo cfr. Cass., Sez. VI pen., 23 ottobre 2020, n. 29544), lo strumento di impugnazione ammissibile per il Pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato nel caso in cui in esse, senza che sia stato modificato il titolo del reato contestato, si sia omesso di statuire sulla applicazione della misura di sicurezza dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, sia unicamente il ricorso per Cassazione. In ossequio a tale orientamento, in caso di accoglimento del relativo ricorso, il

giudice del rinvio deve essere individuato non nel tribunale di sorveglianza, che sarebbe ordinariamente competente per gli appelli aventi ad oggetto la impugnazione della pronunzia riguardante le misure di sicurezza diverse dalla confisca, ma, trattandosi di sentenza in sé non appellabile, nello stesso tribunale che ha pronunziato la sentenza annullata.

Il suddetto assunto si pone nella scia di pregresse pronunce (cfr. Cass., Sez. I pen., sent. n. 27798 del 25 giugno 1998, in C.E.D Cass n. 240909), in cui, ad esempio, è considerata impugnabile dal pubblico ministero solo attraverso il ricorso per Cassazione la sentenza con cui sia stata irrogata, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, la sanzione penale per la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ma non sia stata disposta la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86, comma 1, del medesimo decreto presidenziale.

Si è, al riguardo, rilevato che - sebbene sussista la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza in caso di impugnazione proposta esclusivamente in relazione al capo della sentenza avente ad oggetto l'applicazione di misure di sicurezza (ad eccezione della misura della confisca) in quanto l'art. 579, comma 2, c.p.p. prevede che, in tal caso, l'impugnazione debba essere proposta a norma dell'art. 680,comma 2, c.p.p. (ossia della disposizione che regola la competenza del tribunale di sorveglianza sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni afferenti alle misure di sicurezza, cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 29625, 28 maggio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276450; Sez. I pen., sent. n. 2260, 26 marzo 2014, *ivi*, n. 261891; Sez. VI pen., sent. n. 36535, 22 settembre 2010, *ivi*, n. 248597; Sezione I, n. 6371, 31 gennaio 2006, *ivi*, n. 233443) - deve tuttavia rilevarsi, che, essendo l'impugnazione proposta qualificata dal legislatore come appello (si veda, infatti, l'art. 680, comma 1, c.p.p.), si pone un problema di compatibilità fra tale qualificazione e la possibile inappellabilità di determinate sentenze, quali, di regola, secondo la previsione di cui all'art. 443 c.p.p.., sono le sentenze di condanna emesse a seguito di processo celebrato con rito abbreviato.

Tale antinomia normativa si risolve consentendo al pubblico ministero - laddove la misura di sicurezza, pur obbligatoriamente prevista, non sia stata disposta dal g.u.p. - di promuovere il solo ricorso per Cassazione, con la conseguenza, derivante dalla inappellabilità della sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato, che l'eventuale giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza in tal modo impugnata non debba celebrarsi di fronte alla corte di appello, né di fronte al tribunale di sorveglianza - che sarebbe stato il giudice ordinariamente competente per l'appello, ove la sentenza omissiva della previsione sulla sola misura di sicurezza, diversa dalla confisca, fosse stata emessa a seguito di giudizio ordinario – bensì innanzi allo stesso giudice che aveva emanato la primigenia decisione (cfr. Cass. Sez. III pen., n. 32173, 8 maggio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273693).

Altre decisioni si sono conformate a tale scelta ermeneutica, rimarcando come "*se è vero che dal combinato disposto degli artt. 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen. si evince che l'impugnazione avverso le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca, si propone con appello di fronte al tribunale di sorveglianza, è anche vero che all'applicazione di tali norme si deroga nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa in sede di (scilicet: giudizio) abbreviato, trattandosi di pronuncia che, di regola, il pubblico ministero non può appellare, ma solo impugnare con ricorso per cassazione, giusta la previsione dell'art. 443, comma 3," cod. proc. pen.* (così, Cass. Sez. VI pen., sent. n. 29544, 7 ottobre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279890; Sez. V pen., 20 settembre 2021, sent. n. 34818, non mass.; Sez. I, sent. n. 7516, 26 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278625; Sez. IV pen., sent. n. 35977, 7 maggio 2019, *ivi*, n. 276863; Sez. I pen., sent. n. 27798, 25 giugno 2008, *ivi*, n. 257697; Sez. III pen., sent. n. 7641, 3 febbraio 2010, ivi, n. 246196-01 e Sez. III pen. , n. 34805, 1° luglio 2009, ivi, n.. 244570). Pronunce nelle quali l'inappellabilità era, però, relativa ad una sentenza di patteggiamento.

In un'ipotesi caratterizzata dal fatto che, sebbene in sede di sentenza adottata a seguito di giudizio abbreviato il giudice dell'udienza preliminare avesse modificato il titolo del reato per il quale era stata disposta fa condanna del prevenuto, il pubblico ministero aveva impugnato solo la omessa previsione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato del condannato, la Cassazione (cfr. Sez. V pen, sent. n. 1196 del 4 dicembre 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 280136), pur ribadendo la tesi secondo cui la qualificazione data dall'art. 680, comma 3, c.p.p. all'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza in termini di appello, "*in considerazione degli evidenti connotati di merito di cui è intrisa la necessaria valutazione di pericolosità sociale del condannato*", comporta l'osservanza delle regole generali in tema di impugnazioni, fra le quali vi è quella della ordinaria inappellabilità delle sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha, tuttavia, rilevato che, essendo stato modificato il titolo del reato per il quale era intervenuta condanna rispetto a quello oggetto di originaria contestazione, la sentenza, pur affermativa della penale responsabilità del prevenuto, era tuttavia appellabile anche dal pubblico ministero. E, non rilevando il fatto che oggetto della impugnazione non fosse il capo prettamente penale riguardante la modificazione del titolo di reato (fattore che aveva innescato l'appellabilità della sentenza, ma non era tale da condizionare, cfr. Sez. IV pen., sent. n. 48825, 25 ottobre 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268217 - sotto il profilo contenutistico l'oggetto dell'impugnazione al tema relativo alla intervenuta modificazione), l'oggettiva appellabilità della sentenza in questione avrebbe imposto, dato il contenuto del ricorso limitato all'applicazione della misura di sicurezza, la necessità di promuovere il gravame non di fronte alla corte di appello (come nella occasione era avvenuto, ma di fronte al tribunale di sorveglianza, unico organo giudiziario competente per gli appelli aventi ad oggetto esclusivamente le misure di sicurezza diverse dalla confisca (cfr. Sez. V pen., sent. n. 1196, 4 dicembre 2020, n. 1196, in *C.E.D. Cass.* n. 280136).

Secondo l'opposto orientamento, di più recente emersione (cfr. Cass., Sez. VI pen., ord. n. 53938, 20 novembre 2018, non mass. (ord.); Sez. VI pen., ord. n. 43934, 25 settembre 2018, non mass.) si sostiene, di contro, la valenza derogatoria della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza alla ordinaria inappellabilità delle sentenze di condanna emesse ai sensi dell'art. 442 c.p.p. che, seppur mai assistito da una pronuncia in termini delle Sezioni unite penali, è stato motivatamente posto in discussione da altra argomentata sentenza (Sez. VI pen., sent. n. 16798, 25 marzo 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281515), pronunciata in occasione del ricorso per cassazione proposto dalla competente procura della Repubblica avverso una decisione, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui era stata affermata la penale responsabilità del prevenuto, soggetto dotato di cittadinanza extracomunitaria (dato non significativo, dovendo ritenersi la misura applicabile anche nei confronti degli stranieri appartenenti a cittadinanze comprese nell'Unione europea), in ordine a reati per cui è prevista, in caso di condanna, l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, misura, nel caso di specie non disposta, per effetto del combinato disposto dell'art. 579, comma 2, e 680, comma 2, c.p.p. Pronuncia in cui si afferma che l'impugnazione delle sole disposizioni contenute nella sentenza gravata riguardanti l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, sono rimesse - con la sola deroga avente ad oggetto, la misura della confisca ovvero il caso in cui oltre al capo concernente la misura di sicurezza sia oggetto di impugnazione anche un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili - alla competenza del tribunale di sorveglianza. All'uopo il Collegio specificando che neppure la previsione di cui all'art. 443, comma 3, c.p.p. può costituire un deterrente alla piena applicazione della regola di competenza esposta, atteso che l'opposta tesi postula l'elevazione a regola generale di una previsione (ossia l'ordinaria inappellabilità da parte della pubblica accusa delle sentenze di condanna emesse in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato) che, invece, ha carattere derogatorio alla regola generale, sancita dall'art. 593 c.p.p. dell'appellabilità, alle condizioni ivi indicate, anche delle sentenze di condanna.

Ragione per cui, stante la natura di norma eccezionale, la previsione di cui all'art. 443, comma 3, c.p.p., deve intendersi di stretta interpretazione, sicché la sua portata derogatoria va limitata esclusivamente all'ipotesi di appello avente ad oggetto "*la impugnazione dei capi penali della sentenza di condanna (...) emessa all'esito di giudizio abbreviato, atteso il carattere sistematico e generale che riveste, invece, la normativa che assegna al tribunale di sorveglianza la impugnazione avverso le sentenze di condanna o di proscioglimento concernente le sole statuizioni sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca*" (cfr. Sez. VI pen., sent. n. 16798, 25 marzo 2021, cit.).

A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione, che afferisce ad un profilo sistematico costituito dalla coerenza interna derivante dalla riserva di competenza in materia di gravame assegnata al Tribunale di sorveglianza, organo giudiziario specializzato, in tema di misure di sicurezza, "*in linea con le finalità*

*evidenziate anche nei lavori preparatori al codice di procedura penale*", laddove è stata segnalata l'opportunità di rimettere alla competenza del giudice della cognizione la sola misura della confisca, atteso che questa generalmente investe tematiche ad essa peculiari ed estranee alle ordinarie "*attribuzioni cognitive della magistratura di sorveglianza*" (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. n. 16798, 25 marzo 2021, in *C.E.D. Cass.* n. 281515).

Nondimeno, alla sopra enunciata dicotomia interpretativa in ordine al mezzo impugnatorio da prescegliere, si riconnette, quale corollario, la questione subalterna dell'individuazione, ove si optasse per l'esperibilità esclusiva del ricorso per cassazione, del giudice del rinvio, dovendo cioè ravvisarsi nello stesso giudice che ha adottato la sentenza impugnata ed annullata con rinvio, secondo la previsione di cui all'art. 623, lettera d), c.p.p., oppure nel Tribunale di sorveglianza - considerando il ricorso del Pubblico ministero una sorta di impugnazione *per saltum* necessitata dalla legge – ossia nell'organo giudiziario che sarebbe stato ordinariamente competente per l'appello avverso la disposizione riguardante l'applicabilità o meno della misura di sicurezza ai sensi del combinato disposto dell'art. 579, comma 2, e dell'art. 680, comma 2, c.p.p.

**Sez. un., sent. n. 37503 del 23 giugno 2022 (dep. 5 ottobre 2022), Presidente Bricchetti, Relatore Di Nicola.**

**Pena – Sospensione condizionale – Subordinazione all'obbligo di risarcimento del danno – Termine per l'adempimento *ex* art. 165, comma 6, c.p. – Fissazione del termine – Omissione – Conseguenze.**

***In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen.***

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di procedere alla revoca, in fase esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all'adempimento delle obbligazioni civili quando il termine di adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione.

Contrasto che reiteratamente l'Ufficio del Massimario e del Ruolo ha segnalato (cfr. Relazione n. 60 del 2020 e Relazione n. 36 del 2020), sintetizzandolo nei seguenti termini «*Se, in caso di sospensione condizionale*

*della pena subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall'art. 163 cod. pen.*». Ciò alla luce di distinti indirizzi giurisprudenziali.

Invero, secondo un primo orientamento, prevalentemente espresso dalla Sezione prima della Cassazione che si occupa di esecuzione penale, occorre individuare il termine ad adempiere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Sez. I pen., sent. n. 13776 del 15/12/2020, in *C.E.D. Cass.* n. 281059; Sez. I pen., Sent. n. 6368 del 28/01/2020, *ivi*, n. 278075; Sez. I pen., sent. n. 10867 del 16/01/2020, *ivi*, n. 278693; Sez. I pen., sent. n. 23742 dell'8/07/2020 *ivi*, n. 279458; Sez. I pen., sent. n. 47649 del 18/04/2019, *ivi*, n. 277458; Sez. I pen., sent. n. 47862 del 28/06/2017, ivi, n. 271418; Sez. VI pen., sent. n. 8392 del 14/05/1996, *ivi*, n. 205562).

Si sottolinea in proposito che il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Segnatamente, l'individuazione del termine è strettamente correlata alla natura ed al contenuto dell'obbligazione, il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena. Ragione per cui, laddove questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine deve identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183, primo comma, cod. civ.

Ossia la nozione di inadempimento dell'obbligazione viene mutuata dalla previsione di cui all'art. 1218 cod. civ.), in base alla quale l'inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, salvo la prova, a carico del soggetto inadempiente, dell'impossibilità assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha cassato i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che, seguendo una diffusa prassi, individuava il *dies a quo* per l'adempimento nel momento della notifica dell'intimazione di pagamento, a cura della parte creditrice, puntualizzando che il momento di decorrenza del termine per l'adempimento è quello del passaggio in giudicato della sentenza e non quello in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a proprio carico.

Si è, inoltre, chiarito che la conclusione seguita dal sopra enunciato indirizzo ermeneutico è compatibile con la disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 674 c.p.p., che ne prevede la pronuncia all'esito di udienza camerale, nel contraddittorio.

Da cui discende che nel corso dell'incidente di esecuzione, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, il condannato può dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver potuto incolpevolmente adempiere.

L'opposto orientamento interpretativo individua, di contro, il termine per l'adempimento in quello della sospensione condizionale biennale o quinquennale della pena, alla stregua dell'art. 163 c.p. (cfr. Sez. V pen., sent. n. 9855 dell'8/11/2018, in *C.E.D. Cass.* n. 275502; Sez. I pen., sent. n. 42109 del 19/06/2013, *ivi*, n. 256765; Sez. I pen., sent. n. 41428 del 7/10/2004, ivi, n. 229939). All'uopo prendendo spunto da un pregresso indirizzo della stessa Sezione prima penale della Cassazione, ribadito e rivitalizzato nell'evidenziare come il termine per l'adempimento, qualora non diversamente fissato, debba coincidere con quello di cinque o di due anni, previsto dall'art. 163 c.p., tale essendo il periodo di tempo che la legge considera per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio. Da ritenersi, pertanto, implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto.

## QUESTIONI PENDENTI

**Sez. V pen., ord. di rimessione n. 36738 del 13 settembre 2022 (dep. 28 settembre 2022), Presidente Vessichelli, Estensore Caputo - Udienza: 30 marzo 2023 - Relatore: Zaza.**

**Circostanze - Recidiva - Condizioni applicative della recidiva reiterata - Sentenza irrevocabile, antecedente al fatto per cui si procede, di condanna per un fatto aggravato ex art. 99 c.p.**

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l'imputato per un reato aggravato dalla recidiva».*

**Sez. V pen. ord. di rimessione n. 36748 del 16 settembre 2022 (dep. 28 settembre 2022), Presidente Palla, Estensore De Marzo - Udienza: 23 febbraio 2023 - Relatore: Caputo**

**Leggi speciali - Riformulazione art. 132 t.u.b. ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 - Effetti - Successione di leggi penali nel tempo, in ordine al trattamento sanzionatorio.**

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*Se, anche alla luce della portata della legge delega 7 luglio 2009, n. 88, la riformulazione dell'art. 132 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), da parte dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, realizzi un fenomeno di successione di leggi penali, in relazione al trattamento sanzionatorio determinato per effetto del raddoppio dell'entità delle pene previsto dall'art. 39 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 o se l'art. 39 cit., nel prevedere il raddoppio delle pene*

*previste dal testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla L.12 agosto 1982, n. 576, detti una regola destinata a rimanere insensibile ai mutamenti normativi*

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

**Sez. V sent. 7 luglio 2022 – 13 ottobre 2022 n. 38589, Pres. Zaza, Rel. Francolini.**

**Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Abitualità - Precedenti di polizia a carico dell'imputato.**

I precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale.

**Sez. V sent. 7 luglio 2022 – 13 ottobre 2022 n. 38589, Pres. Zaza, Rel. Francolini.**

**Cause di non punibilità - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Comportamento abituale - Presupposti.**

Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, poiché la norma in discorso intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti seriali.

**Sez. II sent. 5 luglio 2022 – 12 ottobre 2022 n. 38383 Pres. Di Paola, Rel. Messini d'Agostini.**

**Pene accessorie – Interdizione perpetua dai pubblici uffici – Rilevanza ai fini del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza – Esclusione – Ragioni.**

La condanna definitiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di "assegni… a carico dello Stato", di cui quest'ultimo è privato *ex* art. 28 comma 2 n. 5 c.p. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c-bis) d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta

(*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal gip di somme di denaro nella disponibilità del ricorrente, sottoposto ad indagine per indebita percezione del reddito di cittadinanza per aver omesso di comunicare nella relativa richiesta che, con sentenza definitiva risalente a trenta anni prima, gli era stata applicata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo*).

**Sez. II sent. 21 settembre 2022 – 11 ottobre 2022 n. 38186 Pres. Rago, Rel. Mantovano.**

**Reato continuato – Riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva – Sentenza divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello – Richiesta avanzata nel corso della discussione orale del giudizio di appello o a mezzo delle conclusioni scritte in caso di trattazione cartolare – Ammissibilità.**

Il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello. Allo stesso modo, nel caso di processo cartolare *ex* art. 23 bis d.l. n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020, l'istanza di unificazione per continuazione che non poteva essere inclusa fra i motivi di appello, diventa proponibile a mezzo della conclusioni scritte della difesa; l'eventuale contraddittorio sul punto ben può essere garantito dalla corte di appello procedente a mezzo della sottoposizione di essa a una integrazione del parere del p.m., non sussistendo a carico del richiedente l'onere di inoltro all'organo dell'accusa prima della scadenza del termine previsto per le conclusioni di costui (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado, escludendo di prendere in considerazione la richiesta difensiva di unificazione per continuazione 'atteso che stante le forme cartolari con le quali si è proceduto la questione non è stata sottoposta al contraddittorio di controparte'. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello competente*).

**Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 20 settembre 2022 n. 38842, Pres. Mogini, Rel. Aprile.**

**Sospensione condizionale della pena – Revoca – Identità della indole del reato con riferimento ai delitti – Insussistenza.**

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 c.p., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (*Precisa la Corte che il palese errore di diritto in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, che*

*pretenderebbe l'identità di indole anche per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per un delitto, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata*).

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. VI, sent. 7-12 ottobre 2022, n. 38553, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile**

**Corruzione - Concorso eventuale - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.**

È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una condotta esecutiva dell'accordo corruttivo, si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari. (*In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente non si fosse occupato di curare la sola fase esecutiva dell'accordo corruttivo, limitandosi a consegnare al funzionario le somme di denaro che gli erano state consegnate dal privato, ma avesse svolto un ruolo da protagonista nella definizione di quella intesa criminosa, in quanto portatore di un personale e diretto interesse nella vicenda: in tal modo partecipando a tutte le fasi tanto preparatorie quanto esecutive di quell'accordo corruttivo, rispetto al quale aveva assunto una veste di* "intraneus").

**Sez. VI, sent. 29 settembre-11 ottobre 2022, n. 38339, Pres. Fidelbo, Rel. Di Giovine**

**Peculato - Ipotesi - Ritardato versamento da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato - Sussistenza - Momento di consumazione del reato.**

Nel caso di ritardato versamento da parte del concessionario titolare dell'attività di riscossione delle giocate del lotto per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato, il reato di peculato si realizza non già allo spirare del termine fissato dalla legge o dal contratto di concessione per effettuare il versamento sotto la comminatoria della revoca della concessione, bensì allorquando emerga, dalle caratteristiche del fatto, che è intervenuta l'inversione del titolo del possesso, ovvero che l'agente ha agito "*uti dominus*".

**C. Leggi speciali.**

**Sez. III sent. 9 giugno 2022 – 10 ottobre 2022 n. 38104, Pres. Rosi, Rel. Zunica.**

**Reati edilizi – Prescrizione dichiarata in appello – Revoca delle sanzioni accessorie.**

In tema di reati edilizi l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito

con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 360 del 2001 come disposto dall'art. 31, comma 9, del citato d.P.R.

**D. Diritto processuale.**

**Sez. IV, sentenza 14 luglio 2022 – 3 ottobre 2022 n. 37187 – Pres. Montagni – Rel. Bellini.**

**Appello – Parte civile – Art. 601 c.p.p. - Omessa notificazione decreto citazione – Effetti – Nullità.**

L'omessa notificazione del decreto di citazione, avanti al giudice di appello, della parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, c. I, lett .c) c.p.p., concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art.180 c.p.p. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

**Sez. VI, sent. 20 settembre-5 ottobre 2022, n. 37696, Pres. Di Stefano, Rel. D'Arcangelo**

**Appello - Rito abbreviato - Potere officioso di integrazione probatoria - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.**

Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, c.p.p., che attribuisce siffatto potere al giudice dell'abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al secondo grado di giudizio. Nondimeno, deve ritenersi illegittima la sentenza d'appello che utilizzi, con parziale rinnovazione istruttoria a seguito di un giudizio di primo grado svolto nelle forme del rito abbreviato, il verbale relativo alle operazioni e ai risultati di accertamenti tecnici di polizia giudiziaria, allorquando tale verbale non costituisca la rappresentazione documentale dell'esito di un'attività di accertamento della polizia giudiziaria svolta durante le indagini preliminari (e contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari), sulla conoscenza della quale l'imputato ha fondato la propria scelta di rito, bensì rappresenti la documentazione di un'attività di indagine della polizia giudiziaria svolta oltre la chiusura delle indagini preliminari e l'ammissione del rito abbreviato. (*Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che le risultanze delle analisi tossicologiche svolte sulla sostanza stupefacente sequestrata, non risultando depositate nel fascicolo delle indagini preliminari, perché neppure disposte nel momento in cui l'imputato ebbe a esercitare l'opzione per il giudizio abbreviato, fossero inutilizzabili e non potessero essere acquisite nel secondo grado di giudizio*).

**Sez. V sent. 14 settembre 2022 – 6 ottobre 2022 n. 37888, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.**

**Appello - Sentenza del giudice di pace - Estensione dell'impugnazione al capo relativo al risarcimento del danno in favore della parte civile.**

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, co. 4, c.p.p., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

**Sez. V sent. 14 settembre 2022 – 6 ottobre 2022 n. 37884, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.**

**Imputato - Arresti domiciliari per altra causa - Impedimento legittimo a comparire.**

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso.

**Sez. IV, sentenza 23 giugno 2022 – 3 ottobre 2022 n. 37174 – Pres. Montagni – Rel. Bellini.**

**Legittimo impedimento del difensore – Art. 420 *ter* c.p.p. – Differimento - Obbligo di giustificare scelta del differimento – Insussistenza.**

Ai fini del riconoscimento del legittimo impedimento il difensore, che alleghi il concomitante impegno professionale, non è tenuto a giustificare la scelta di chiedere il differimento di un procedimento piuttosto che l'altro, la cui udienza sia stata fissata nella medesima data.

**Sez. III sent. 22 giugno 2022 – 6 ottobre 2022 n. 37727, Pres. Sarno, Rel. Aceto.**

**Misure cautelari personale – Possibilità per il pubblico ministero di chiedere nuovamente l'emissione di una misura dopo l'annullamento del riesame e sulla scorta dei medesimi elementi – Esclusione.**

Non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare.

**Sez. IV, sentenza 8 giugno 2022 – 7 ottobre 2022 n. 38037 – Pres. Piccialli – Rel. Dawan.**

**Misure cautelari personali - Riesame – Art. 309 c.p.p. – Omessa citazione indagato – Effetti – Nullità.**

L'avviso all'indagato per l'udienza di riesame costituisce citazione prescritta a pena di nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'art. 179, c. 1, c.p.p.

**Sez. III sent. 16 giugno 2022 – 13 ottobre 2022 n. 38575, Pres. Di Nicola, Rel. Noviello.**

**Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Impugnazioni – Sussistenza dell'interesse ad impugnare.**

Nei procedimenti cautelari reali, in caso di impugnazione del sequestro preventivo è onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), c.p.p.: la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.

**Sez. V sent. 15 settembre 2022 – 13 ottobre 2022 n. 38621, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.**

**Misure cautelari reali - Sequestro preventivo diretto del profitto del reato - Utilizzabilità delle somme - Insufficienza probatoria della delega a operare su un conto corrente.**

In tema di sequestro preventivo diretto del profitto del reato, la delega ad operare su un conto corrente, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.

**Sez. III sent. 10 giugno 2022 – 7 ottobre 2022 n. 37923, Pres. Andreazza, Rel. Socci.**

**Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Valutazione del *fumus commissi delicti* – Poteri del tribunale del riesame.**

Nella valutazione del "*fumus commissi delicti*", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile

l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa.

**Sez. IV, sentenza 5 luglio 2022 – 11 ottobre 2022 n. 38156 – Pres. Montagni – Rel. Dawan.**

**Ricorso per cassazione – Art. 606 c.p.p. - Remissione di querela – Ammissibilità.**

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.

**Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 28 settembre 2022 n. 38849, Pres. Mogini, Rel. Aprile.**

**Ricorso per cassazione avverso un provvedimento viziato da nullità assoluta – Poteri della Corte.**

In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623 comma 1 lett. b) e 604 comma 4 c.p.p. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 c.p.p. (*La Corte ha richiamato il principio di diritto sopra espresso in considerazione del fatto che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di esecuzione ha determinato la nullità del provvedimento assunto all'esito di essa pervenendo, così, all'annullamento con rinvio al giudice dell'esecuzione perché fissi la camera di consiglio per provvedere sulla richiesta del condannato nel contraddittorio delle parti*).

**Sez. VI, sent. 16 giugno-3 ottobre 2022, n. 37349, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri**

**Sequestro probatorio - Natura estesa del vincolo - Ammissibilità - Limiti - Rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza - Necessità.**

In tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto - potenzialmente - rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema.

**Sez. V sent. 16 giugno 2022 – 3 ottobre 2022 n. 37251, Pres. Vessichelli, Rel. Sessa.**

**Sospensione del processo per messa alla prova - Casi di citazione diretta a giudizio - Applicabilità al furto in abitazione e con strappo.**

La fattispecie incriminatrice di furto in abitazione di cui all'art. 624-*bis* c.p. - e non potrebbe essere diverso il ragionamento per il furto con strappo - rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta, atteso che la mancata espressa previsione della suddetta fattispecie nell'elencazione di cui all'art. 550, co. 2, c.p.p. è da ricondursi unicamente a un difetto di adeguamento normativo.

## E. Esecuzione penale e sorveglianza.

**Sez. IV, sentenza 21 settembre 2022 – 7 ottobre 2022 n. 38057 – Pres. Piccialli – Rel. Ricci.**

**Esecuzione – Art. 671 c.p.p. – Sospensione condizionale della pena – Applicabilità.**

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c. 3 c.p.p., anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione.

**Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 28 settembre 2022 n. 38845, Pres. Mogini, Rel. Aprile.**

**Esecuzione – Reato continuato – Calcolo dell'aumento di pena per il reato satellite giudicato attraverso il rito abbreviato.**

In tema di riconoscimento della continuazione *in executivis*, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al *quantum*.

**Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 28 settembre 2022 n. 38848, Pres. Mogini, Rel. Aprile.**

**Esecuzione – Reato continuato – Poteri e doveri del giudice della esecuzione in relazione ad un precedente riconoscimento circa la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.**

Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un

lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (*La Corte, nel caso che ci occupa, ha censurato il provvedimento del giudice della esecuzione il quale, da una parte, ha posto in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici da cui poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi mentre, dall'altro, non ha adeguatamente considerato la stretta interrelazione temporale corrente tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la già avvenuta unificazione in sede esecutiva dei delitti commessi nel periodo entro il quale ricadevano anche alcuni dei fatti giudicati con quattro sentenze cui si riferiva l'istanza*).

**Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 30 settembre 2022 n. 38851, Pres. Mogini, Rel. Rocchi.**

**Sorveglianza – Riabilitazione parziale – Sussistenza.**

La nullità di un provvedimento per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - vale a dire del principio della domanda - ricorre soltanto se il giudice provvede *ultra petita* e non nel caso opposto in cui accoglie solo parzialmente un'istanza, rigettandola per altra parte (*Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza del motivo di ricorso attraverso il quale si censurava la decisione del tribunale di sorveglianza che riconosceva la riabilitazione solo per alcuni reati contenuti in un provvedimento di cumulo e non per altri, sulla scorta del principio espresso da Sez. 1, n. 21348 del 18/05/2005, Buenza, Rv. 231961 – 01 secondo il quale "è ammissibile l'istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia già maturato il termine previsto dall'art. 179 cod. pen., mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta"*).

## F. Misure di prevenzione.

**Sez. I, sent. 14 ottobre 2022 – 20 settembre 2022 n. 38841, Pres. Mogini, Rel. Aprile.**

**Misure di prevenzione – Divieto di detenere beni e strumenti elencati nell'art. 3 comma 4 D. Lvo n. 159/2011 – Opposizione – Autorità competente a decidere.**

L'art. 3 comma 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che il divieto di cui al comma 4 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica, trattandosi di un provvedimento che incide immediatamente e in modo gravoso sulle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale, ciò a differenza del semplice avviso orale il quale contiene unicamente l'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere

l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge stessa, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all'Autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione della misura di prevenzione (*Ciò premesso, la Corte ha annullato l'impugnata ordinanza ricordando che non è, di certo, legittimo un provvedimento che dichiari* non liquet *su una opposizione che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria*)

G. **Responsabilità da reato degli enti.**